

**PERSONALE DOCENTE**  
**ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE SOLO SE AUTORIZZATI**

**D.Lgs. 16-04-1994 n. 297**

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

*Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 1994, n. 115, S.O.*

*omissis*

**508. Incompatibilità**

*omissis*

**15.** Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

**16.** Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.

*omissis*